

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 26 NOVEMBRE 2013
OGGETTO: Determinazione delle aliquote I.M.U. Anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“Art. 7 Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

...omissis...

Art. 8 Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;”

Visto il decreto-legge n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» e visto in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 .03.2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30.12. 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;”

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della suddetta imposta, approvato con propria deliberazione n. 26 del 27.09.2012;

Richiamato pertanto l'art. 13 del citato d.l. n. 201/2011 e le successive modifiche legislative in materia (sospensione del versamento della prima rata dell'imposta disposta dagli [artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, D.L. 21.05.2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18.07.2013, n. 85](#) e successiva abolizione della prima rata stessa disposta con l' [art. 1, comma 1, D.L. 31.08.2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28.10.2013, n. 124](#));

Dato atto che l'art. 8, comma 2 del decreto legge 31.08.2013 n. 102 ha previsto quanto segue: *“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta*

municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

Per quanto sopra premesso, ritenuto di confermare, per l'anno di imposta 2013, le aliquote I.M.U. vigenti, approvate con propria deliberazione 27 del 27.09.2012;

acquisito sulla proposta di ratifica il parere favorevole della responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di confermare le vigenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale unica (I.M.U.) anche per l'anno di imposta 2013:

FATTISPECIE	ALIQUTA	EVENTUALI DETRAZIONI
Abitazione principale e n. 3 pertinenze (C2, C6, C7 – massimo un'unità per singola categoria);	0,45% (quattro/5 per mille)	€ 200,00 (euro duecento/00) + € 50,00 per ogni figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00)
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata	0,45% (quattro/5 per mille)	€ 200,00 (euro duecento/00) + € 50,00 per ogni figlio residente e dimorante di età non superiore a 26 anni fino ad un massimo di € 400,00 (euro quattrocento/00)
Fabbricati rurali (D10 ed assimilati a catasto)	0,2% (due per mille)	Nessuna
Altri Fabbricati – terreni – aree fabbricabili	0,88% (otto/8 per mille)	Nessuna

2. che l'applicazione delle predette aliquote dovrà essere coordinata con le disposizioni statali, sia già definite che attualmente ancora in corso di definizione, in merito all'esenzione di particolari categorie di fattispecie imponibili e/o di soggetti passivi del tributo;
3. che per quanto qui sopra non richiamato, valgono le disposizioni stabilite dalle leggi citate in premessa e dal Regolamento comunale in materia;
4. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione mediante sollecita pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e nelle altre forme previste dalla legislazione vigente.

Inoltre, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
OTTAZZI

.....

IL SINDACO
GARRONE

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSACANE

.....

Visto l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprimo parere favorevole sulla proposta di deliberazione "*Determinazione delle aliquote I.M.U. Anno 2013*" sottoposta al consiglio comunale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MARTINO